

Deliberazione della Giunta Regionale 24 marzo 2025, n. 36-932

Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee e di modifiche finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali per l'assolvimento del monte ore di assistenza nei presidi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici.



Seduta N° 57

Adunanza 24 MARZO 2025

Il giorno 24 del mese di marzo duemilaventicinque alle ore 09:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Elena Chiorino Vice Presidente e degli Assessori Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Paolo BONGIOANNI - Matteo MARNATI

DGR 36-932/2025/XII

OGGETTO:

Criteri e disposizioni per l'applicazione di deroghe temporanee e di modifiche finalizzate a garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali per l'assolvimento del monte ore di assistenza nei presidi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori e per pazienti psichiatrici.

A relazione di: Marrone

Premesso che:

- con Deliberazione n. 21-1132 del 13.03.2020 la Giunta Regionale ha approvato indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l'emergenza del virus COVID-19, rinviando a successive deliberazioni gli eventuali ulteriori indirizzi per garantire la completa operatività di tutti i servizi residenziali, qualora, a causa di possibili conseguenze dovute al COVID-19, si verificassero emergenze relative all'assenza di personale;

- tali ulteriori indicazioni sono state approvate con DGR n. 4-1141 del 20.3.2020 "*Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19*", considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nonché l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale aveva determinato notevoli difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario, rendendo quindi difficile il mantenimento dei necessari standard gestionali dei servizi nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, quali residenzialità anziani, disabilità, minori, come peraltro evidenziato dai gestori delle strutture con diverse note inviate agli uffici regionali;

- in particolare la Deliberazione suddetta, vista la situazione drammatica venutasi a creare nelle strutture residenziali piemontesi e l'esito sostanzialmente infruttuoso dello scorrimento delle graduatorie vigenti e degli avvisi per il reclutamento straordinario di personale:

- ha temporaneamente consentito fino a nuove disposizioni, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, di poter assolvere parte del monte-ore di assistenza tutelare, nonché quello assegnato alla figura dell'educatore professionale, anche con altre figure professionali;
- ha previsto che il periodo di lavoro svolto nelle strutture residenziali e semi-residenziali dal personale di cui alla lettera c) della stessa per assolvere a parte del monte-ore di assistenza tutelare possa essere valutato quale credito formativo ai fini dell'ottenimento della qualifica di OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo.

Dato atto che:

- con DGR n. 8-3950 del 22.10.2021 "*Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001. D.G.R. n. 46 – 5662 del 25 marzo 2002. Disposizioni, a parziale modifica dell'allegato B) della D.G.R. n. 52-409 del 26 luglio 2010, in materia di fabbisogno professionale del profilo di Operatore Socio Sanitario, per il triennio formativo 2022-2024*" si è dato atto del fabbisogno professionale di Operatore socio sanitario rilevato per il triennio formativo 2022-2024;

- con riferimento alla DGR n. 2-1181 del 30.3.2020 è stata prevista la possibilità per gli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 suddetta di accedere alla formazione per acquisire la qualifica di Operatore Socio Sanitario anche mediante il riconoscimento di crediti in relazione al periodo di lavoro svolto nelle strutture;

- con DGR n. 20-4955 del 29.04.2022, stante la necessità di garantire il proseguimento dell'attività e la continuità nell'assistenza nelle strutture, è stata modificata e integrata la DGR n. 4-1141/2020, prevedendo quanto segue:

- l'assunzione di altre figure per poter assolvere parte del monte-ore di assistenza tutelare, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, così come stabilito dalla DGR 4-1141/2020, con esclusione degli operatori che abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2), può essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2022;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte-ore di assistenza tutelare è consentito, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2025, tenuto conto che l'iscrizione al corso suddetto deve avvenire entro il termine massimo della programmazione formativa di cui alla direttiva per il periodo 2022-2024 approvata con DGR n. 3-5145 del 31/05/2022;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi della DGR 4-1141/2020 per l'assolvimento di parte del monte-ore ordinariamente assegnato agli Educatori è consentito per il tempo necessario al reperimento di personale in possesso di titolo di Educatore professionale e della conseguente riorganizzazione del servizio, che prioritariamente dovrà tenere in considerazione l'interesse delle persone a cui è rivolta l'attività di educazione, e comunque entro il 31 dicembre 2022;

- con DGR n. 28-7934 del 18.12.2023, considerato il permanere della grave criticità data dall'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS, alla quale si è aggiunta quella a reperire Educatori, è stato previsto quanto segue:

- l'assunzione di altre figure per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, può essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2024, esclusivamente nella comprovata impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito;
- il mantenimento in servizio degli operatori suddetti è consentito, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS, entro il 31.12.2026;
- l'assunzione, a partire dall'adozione del suddetto provvedimento, entro e non oltre il 31 dicembre 2024, di operatori in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), per assolvere parte del monte ore assegnato alla figura dell'educatore professionale nelle tipologie strutturali ove lo stesso è previsto;
- il mantenimento in servizio degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore ordinariamente assegnato agli Educatori, è consentito entro il termine ultimo del 31 dicembre 2026.

Rilevato, sulla base del monitoraggio del Settore regionale competente:

che la possibilità di assumere personale in base alle indicazioni delle deliberazioni suddette ha consentito di garantire l'attività e la continuità nell'assistenza nei presidi residenziali e semi-residenziali del Piemonte, ma continua a permanere la grave criticità data dall'estrema difficoltà a reperire figure con qualifica di OSS e di Educatore, così come è emerso dai tavoli di confronto con i gestori/titolari dei presidi socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché dalle numerose richieste pervenute, anche dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali e organizzazioni sindacali, di prorogare quanto consentito dalle deliberazioni suddette;

che tale difficoltà è stata ribadita nel *“Patto per un Welfare innovativo e sostenibile”* redatto dalle Direzioni regionali Sanità e Welfare e sottoscritto in data 25/02/2024 dalla Regione Piemonte con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei titolari e gestori dei presidi residenziali per anziani non autosufficienti, disabili, salute mentale, minori e dipendenze, recepito con DGR n. 38-8654 del 27.05.2024, nel quale viene specificato che alcuni aspetti, più di altri, creano condizioni a cui è necessario dare una risposta, tra i quali la difficoltà a reperire il necessario numero di operatori tra tutte le professioni necessarie al buon funzionamento dei servizi, anche per una minor attrattività delle figure professionali necessarie e per scelte di programmazione formativa - soprattutto a livello nazionale - non sempre coerenti con le necessità dei servizi erogati;

che per rispondere con efficacia a tale fabbisogno, la Regione Piemonte ha negli anni investito sull'offerta di formazione di competenza regionale finalizzata a rispondere ai citati fabbisogni su tutto il territorio, sia attraverso il finanziamento con risorse del Fondo Sociale Europeo di percorsi di qualifica per operatore socio-sanitario, sia attraverso il riconoscimento dei medesimi percorsi, finanziati con altre risorse pubbliche o private, ai sensi della normativa vigente; nello specifico, in continuità con le azioni che tradizionalmente rappresentano un efficace strumento per l'occupabilità di giovani e adulti in un settore strategico per lo sviluppo del sistema di servizi alla persona sul territorio regionale, per il triennio 2022/2024 la *“Direttiva relativa alla offerta formativa regionale per la qualifica di Operatore Socio Sanitario - O.S.S. - periodo 2022-2024”*, approvata con la DGR 3-5145 del 31.05.2022, ha investito 23 milioni di euro in agevolazioni per la frequenza dei corsi, attualmente in fase di completamento;

che inoltre è in fase di predisposizione un nuovo atto di programmazione dell'offerta formativa

O.S.S. per il triennio 2025/2028; nelle more dell'approvazione della nuova Direttiva pluriennale, al fine di favorire la continuità dell'offerta formativa finanziata, alla luce dei fabbisogni di tali figure espressi dal territorio, con DD n. 66/A1503B/2025 del 17/02/2025 è stata autorizzata la presentazione di corsi per persone disoccupate nell'ambito del Programma GOL (Garanzia Occupabilità Lavoratori) finanziato con PNRR, con le regole a tal fine previste e indicate nel medesimo provvedimento;

che resta altresì ferma la possibilità del riconoscimento dei medesimi percorsi, finanziati con altre risorse pubbliche o private, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 32/2023 e della Direttiva regionale per l'autorizzazione dei Corsi Riconosciuti, approvata con D.G.R. 8 maggio 2023, n. 5-6833;

che gli effetti delle suddette misure programmatiche potranno ricadere sul mercato solo a distanza di tempo e nel frattempo, però, permane la cronica carenza di personale sanitario, assistenziale e sociale nelle strutture residenziali e semi-residenziali per anziani, disabili, minori, pazienti psichiatrici e con dipendenze, in tutto il territorio della Regione Piemonte, così come evidenziato dalla rilevazione effettuata attraverso la "Piattaforma per la residenzialità" mediante la somministrazione di un questionario a tutti i 1800 presidi registrati.

Rilevato, altresì, che dalla ricerca effettuata dall'IRES Piemonte dal titolo "*Il fabbisogno formativo di professionisti sanitari in Piemonte – anno 2024*", volta a definire quanti professionisti sanitari formare per rispondere ai bisogni di salute della popolazione, condotto con gli Ordini professionali rispetto agli anni accademici 2022/23 e 2023/24, è emerso quanto segue:

- la pandemia da Covid 19 ha inciso velocemente sull'assetto del SSN in generale e sulle attività dei professionisti sanitari in particolare, che hanno dovuto affrontare nuove sfide cliniche, assistenziali e gestionali;
- vi è un generale aumento del fabbisogno di professionisti sanitari da formare e pertanto, nonostante il mutato contesto socio-sanitario renda difficile fare previsioni attendibili sulla domanda futura di professionisti, è quasi unanime la richiesta di un innalzamento del fabbisogno;
- l'andamento demografico in Piemonte depone per un invecchiamento della popolazione e per una costante diminuzione della natalità, fattori che determinano una crescente domanda di prestazioni sanitarie e che coinvolgono le diverse competenze possedute dai professionisti sanitari;
- l'emergenza sanitaria ha inoltre messo in luce carenze di personale già presenti su cui gli Ordini delle professioni sanitarie chiedono di fare una riflessione per la programmazione futura;
- il fabbisogno dell'educatore professionale nei prossimi 20 anni sarà in progressivo aumento;
- considerato l'elevato numero di anziani in attesa di lungodegenza, di un posto in una casa di riposo, RSA o di sostegno domiciliare, si prospetta nei prossimi anni una crescita dei posti letto nei presidi residenziali socio-assistenziali e socio-sanitari, aumento già evidente secondo i dati annuali Istat dal 2009 al 2018;
- l'aumento dei posti letto riguarda anche altre categorie di utenti: stranieri, minori, adulti e donne vittime di violenza, disabili, persone con disagio psichico e dipendenze;
- i dati Istat sull'inclusione scolastica evidenziano negli ultimi trent'anni un aumento costante di minori con disabilità;
- anche le indagini epidemiologiche sulla prevalenza di persone con autismo riportano una tendenza in costante aumento dalla prima rilevazione del 2000;
- gli studi sull'impatto psicosociale della pandemia, sulla sofferenza psichica in infanzia, adolescenza e popolazione adulta, gli studi sulle dipendenze e sulla violenza di genere incidono sulla domanda di educatori professionali nei servizi residenziali e territoriali.

Rilevato inoltre che:

la suddetta situazione trova conferma da quanto emerso nell'incontro di consultazione tra i responsabili dei Corsi di Studio in Educazione Professionale (Eduprof) e i referenti delle organizzazioni rappresentative della produzione e delle professioni di riferimento, così come riportato nel verbale del 12.07.2024, nel quale in particolare viene segnalato che:

- in base al trend relativo al numero degli iscritti al Corso di Studi negli ultimi anni si evince una sostanziale contrazione del numero degli studenti interessati al profilo professionale di educatore e a fronte di un'alta soddisfazione degli studenti che frequentano, gli studenti sono sicuramente meno motivati, tanto da aumentare il tasso di dispersione soprattutto nel corso del primo anno di corso;
- si assiste, alla fine del percorso triennale universitario, sempre di più rispetto agli anni precedenti, ad una scelta degli studenti verso una magistrale piuttosto che l'attività lavorativa diretta. Questo determina una forte richiesta di lavoratori e di lavoratrici da parte dei Servizi e una offerta decisamente limitata;
- molti neolaureati decidono da subito di dedicarsi ad altri percorsi (ad esempio le "messe a disposizione" all'interno della scuola pubblica);

L'Educatore Professionale socio-sanitario, a seguito del PNRR, sarà coinvolto nell'ambito delle reti di prossimità, nelle strutture per l'assistenza sanitaria territoriale, nelle case della comunità, nell'attivazione dei Punti Unici di Accesso, nel percorso di revisione delle cure domiciliari e della implementazione della telemedicina;

È in corso la revisione della normativa regionale relativa all'area disabilità, anche a seguito del D.Lgs 03.05.2024 n. 62, nonché di quella relativa alle strutture per minori, al fine di individuare nuovi modelli di assistenza residenziale e semi-residenziale in favore delle persone con disabilità e dei minori, in grado di rispondere più propriamente alle necessità legate a patologie, sindromi o condizioni specifiche rispetto ai modelli attualmente vigenti, in alcuni casi risalenti a quasi trent'anni fa e quindi non pienamente rispondenti agli attuali bisogni, anche a causa della rigida individuazione delle figure professionali che non tiene conto dei nuovi profili professionali nel frattempo sorti.

Considerato che la grave situazione in cui versano gli organici dei presidi, causata dalla carenza di determinate figure professionali come sopra rilevato, influisce pesantemente sulla capacità di offerta dei servizi e sulla qualità degli stessi, causando in alcuni casi la chiusura dell'attività con gravi ripercussioni sulla persona assistita e la famiglia.

Preso atto, altresì, del DL 145/2024, convertito in L. 9 dicembre 2024, n. 187 *“Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali”*, che all'art. 2, comma 8-bis proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2027 il termine per il periodo di validità dei regimi temporanei speciali adottati, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario sul territorio nazionale, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”*, nonché dai commi 1 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 *“Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali”*.

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali dei presidi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, prevedere quanto segue:

- in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, è consentita:

a) l'assunzione, in qualsiasi tipologia di presidio sia previsto un monte ore assegnato all'OSS, a partire dalla data del presente provvedimento ed entro e non oltre il 31 dicembre 2027, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- stiano frequentando un corso per OSS;
- abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
- abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
- abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità;
- siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);
- siano in possesso della qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA), Operatore Socio Assistenziale (OSA), ADEST o titoli equivalenti a quelli rilasciati in Regione Piemonte;

b) il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2028 degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, con obbligo di iscrizione degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta;

- a modifica di quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, nelle more dell'approvazione dei nuovi requisiti gestionali, strutturali e organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili e per minori, e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2027, è consentito, a partire dall'adozione del presente provvedimento, assolvere il monte ore assegnato genericamente all'educatore, così come previsto dai provvedimenti regionali di settore per le strutture residenziali e semi-residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, mediante la figura dell'educatore socio-sanitario e socio-pedagogico, in base alla DGR n.128-9035 del 16.05.2019 "*Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte*", e eventualmente una o più delle figure professionali sottoelencate (esclusivamente nell'ambito delle specifiche competenze professionali di ciascuno e in relazione a quanto specificato nel PAI/PEI di ciascun ospite):

- terapisti occupazionali (classe L-SNT2), tecnici della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT2), terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (classe L-SNT2), tecnici della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT2);
- operatori in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (classe LM-85).

Ritenuto, altresì, di stabilire che le strutture per pazienti psichiatrici (S.R.P.), fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 9-6485 del 06.02.2023, possono avvalersi alle medesime condizioni della suddetta possibilità di utilizzare altre figure per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare.

Dato atto che sono confermate le disposizioni di cui alla DGR n. 20-4955/2022, applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2022 (con ottenimento della qualifica entro il 31.12.2025), e alla DGR n. 28-7934/2023, applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2024 (con ottenimento della qualifica entro il 31.12.2026).

Ritenuto di prevedere che il periodo lavorativo svolto dall'entrata in vigore della presente deliberazione dal personale assunto per poter assolvere parte del monte ore di assistenza tutelare in affiancamento a un OSS, sarà riconosciuto come credito formativo nei corsi, come da indicazioni presenti nelle specifiche *Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi oss*, approvate con Determinazione Dirigenziale del settore Standard formativi e orientamento permanente dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di provvedimento derogatorio rispetto a standard organizzativi e gestionali senza effetti economici sul bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera

1) di stabilire che, al fine di garantire il soddisfacimento dei requisiti gestionali dei presidi residenziali e semi-residenziali socio-sanitari e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori:

- in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore ed esclusivamente per i periodi sotto riportati, in caso di impossibilità a reperire personale in possesso del titolo professionale previsto dalle norme, da dimostrarsi mediante documentazione comprovante l'avvenuta ricerca di personale negli ultimi tre mesi rimasta senza esito, è consentita:

a) l'assunzione, in qualsiasi tipologia di presidio sia previsto un monteore assegnato all'OSS, a partire dalla data del presente provvedimento, ed entro e non oltre il 31 dicembre 2027, di altre figure per poter assolvere parte di tale monte ore, che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che possiedano il diploma di scuola secondaria di primo grado e siano in possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- stiano frequentando un corso per OSS;
- abbiano conseguito l'attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
- abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
- abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità;
- siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.);
- siano in possesso della qualifica di Ausiliario Socio Assistenziale (ASA), Operatore Socio Assistenziale (OSA), ADEST o titoli equivalenti a quelli rilasciati in Regione Piemonte;

b) il mantenimento in servizio fino al 31 dicembre 2028 degli operatori assunti ai sensi del punto suddetto, per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare, con obbligo di iscrizione

degli stessi al primo corso disponibile per l'ottenimento della qualifica di OSS da acquisirsi entro la data suddetta;

- a modifica di quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, nelle more dell'approvazione dei nuovi requisiti gestionali, strutturali e organizzativi delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone disabili e per minori, e comunque entro il 31 dicembre 2027, è consentito, a partire dall'adozione del presente provvedimento, assolvere il monte ore assegnato genericamente all'educatore, così come previsto dai provvedimenti regionali di settore per le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori, mediante la figura dell'educatore socio-sanitario e socio-pedagogico, in base alla DGR n. 128-9035 del 16.05.2019 "*Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte*", e eventualmente una o più delle figure professionali sottoelencate (esclusivamente nell'ambito delle specifiche competenze professionali di ciascuno e in relazione a quanto specificato nel PAI/PEI di ciascun ospite):

- terapisti occupazionali (classe L-SNT2), tecnici della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT2), terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva (classe L-SNT2), tecnici della riabilitazione psichiatrica (classe L-SNT2);
- operatori in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51), laurea magistrale in Scienze Pedagogiche (classe LM-85).

2) di stabilire che le strutture per pazienti psichiatrici (S.R.P.), fermo restando quanto previsto dalla DGR n. 9-6485 del 06.02.2023, possono avvalersi alle medesime condizioni della suddetta possibilità di utilizzare altre figure per l'assolvimento di parte del monte ore di assistenza tutelare;

3) che resta confermato quanto previsto dalle disposizioni di cui alla DGR n. 20-4955/2022, applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2022 (con ottenimento della qualifica entro il 31.12.2025), e alla DGR n. 28-7934/2023, applicabili per gli operatori assunti entro il 31.12.2024 (con ottenimento della qualifica entro il 31.12.2026);

4) di prevedere che il periodo lavorativo svolto dall'entrata in vigore della presente deliberazione dal personale assunto per poter assolvere parte del monte-ore di assistenza tutelare in affiancamento a un OSS sarà riconosciuto come credito formativo nei corsi, come da indicazioni presenti nelle specifiche *Linee Guida sul riconoscimento dei crediti in ingresso per i corsi oss*, approvate con Determinazione Dirigenziale del settore Standard formativi e orientamento permanente dalla Direzione regionale Istruzione Formazione e Lavoro;

5) che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell' art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.